



*Commissione di Vigilanza*  
*sui Fondi Pensione*  
**Servizio Vigilanza Fondi Pensione**



Spett.le  
Fondo Pensione Perseo  
Via Aniene, 14

Spett.le  
Fondo Pensione Sirio  
Via Aniene, 14  
00198 - Roma

Raccomandata A/R

Roma, **18 SET. 2014**

Prot. **5880**

Albo n. 164

Oggetto: Fusione per incorporazione e approvazione delle modifiche statutarie

Si fa riferimento all'istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dal consiglio di amministrazione di codesto Fondo in data 22 luglio 2014 a seguito del progetto di fusione per incorporazione del Fondo pensione Sirio nel Fondo pensione Perseo, e trasmesse a questa Commissione con nota del 24 luglio 2014 (qui protocollata in data 25 luglio 2014).

All'esito dell'istruttoria svolta, si trasmette la delibera di approvazione delle modifiche statutarie in parola, come da testo allegato.

Si resta in attesa di ricevere nei 30 giorni successivi alla data di efficacia della fusione il testo integrale dello statuto con modalità telematiche.

Con riferimento alla comunicazione qui pervenuta l'8 settembre u.s., con la quale codesti Fondi hanno segnalato le difficoltà incontrate nella ricomposizione degli organi che opereranno dopo la fusione, si ricorda che, anche in forza degli accordi sottoscritti dalle Parti costitutive, a far data dal primo giorno di operatività del Fondo risultante dalla fusione sono revocati gli attuali organi di amministrazione e controllo di Perseo.

Si resta pertanto in attesa di ricevere, prima della suddetta data, l'indicazione dei nominativi dei componenti l'organo di amministrazione e di controllo e si ricorda di procedere, per la prosecuzione della raccolta delle adesioni, all'aggiornamento della nota informativa e al previsto deposito presso questa Commissione secondo le modalità indicate nella delibera COVIP del 28 maggio 2008.

Distinti saluti.

Il Presidente

(dott. Rino Tarelli),



*Commissione di Vigilanza  
sui Fondi Pensione*



CONFERMA ALL'ORIGINALE  
Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione  
IL SEGRETARIO

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, di seguito "Decreto";

VISTO l'art.18, comma 2 del Decreto, che dispone che la COVIP è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;

VISTO l'art.19 del Decreto, che attribuisce alla COVIP la funzione di approvare gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza dei requisiti e delle altre condizioni richieste dal Decreto e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati;

VISTO il proprio regolamento del 15 luglio 2010 relativo alle procedure per l'autorizzazione all'esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle fusioni e cessioni e all'attività transfrontaliera, come modificato e integrato con delibera del 7 maggio 2014, di seguito Regolamento;

VISTA la propria deliberazione con la quale è stato approvato lo schema di statuto dei fondi pensione negoziali, adottata in data 31 ottobre 2006;

VISTA la propria deliberazione del 22 novembre 2011 con la quale il "FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE REGIONI E AUTONOMIE LOCALI E SANITA'", in forma abbreviata Fondo pensione Perseo, è stato iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 164;

VISTA la propria deliberazione del 17 aprile 2012 con la quale il "FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DEI MINISTERI, DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DELL'ENAC E DEL CNEL", in forma abbreviata Fondo pensione Sirio, è stato iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 165;

VISTA la nota del 7 maggio 2014 con la quale il Fondo Pensione Perseo e il Fondo pensione Sirio hanno trasmesso, ai sensi dell'art.33 del Regolamento, il progetto di fusione che prevede l'incorporazione del Fondo pensione Sirio nel Fondo pensione Perseo, con indicazione della tempistica prevista per il perfezionamento dell'operazione;

VISTA l'istanza del 24 luglio 2014, qui protocollata il 25 luglio 2014, con la quale il Fondo pensione Perseo ha chiesto l'approvazione delle modifiche apportate agli articoli del proprio statuto e conseguenti all'operazione di fusione con il Fondo pensione Sirio;

VISTA la relazione degli Uffici;

RITENUTO che sussistano i presupposti per l'approvazione delle modifiche apportate allo statuto del Fondo pensione Perseo;

RITENUTO altresì che l'operazione di fusione dia sostanzialmente luogo ad una nuova iniziativa previdenziale che consente di rilanciare la previdenza complementare all'interno del pubblico impiego, relativamente ai settori interessati, e che, conseguentemente, si determina la necessità di riconoscere un nuovo lasso di tempo per il raggiungimento della soglia minima di adesioni;



*Commissione di Vigilanza  
sui Fondi Pensione*

CONSIDERATO che il numero minimo di aderenti necessario per l'indizione delle elezioni dell'organo assembleare è stato fissato in 30.000 unità dalle Parti costitutive sottoscrittrici dell'accordo del 16 luglio 2014;

DELIBERA:

di approvare le modifiche agli articoli 1, 5, 8, 9, 12, 18, 21, 33 dello statuto del fondo pensione denominato "FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE REGIONI E AUTONOMIE LOCALI E SANITA'", in forma abbreviata Fondo Perseo, di cui al testo allegato, che forma parte integrante della presente deliberazione, subordinando l'efficacia della presente delibera al perfezionamento dell'operazione di fusione per incorporazione del Fondo pensione Sirio nel suddetto Fondo pensione Perseo;

Con decorrenza dagli effetti della suddetta operazione è disposto:

- l'aggiornamento dell'Albo dei fondi pensione relativamente alla denominazione del Fondo pensione incorporante, nei termini di seguito indicati:  
Denominazione: "FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PERSEO SIRIO" in forma abbreviata "Fondo Perseo Sirio";
- la cancellazione dall'Albo dei fondi pensione del "FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DEI MINISTERI, DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DELL'ENAC E DEL CNEL"
- il riconoscimento di un termine di 18 mesi per il raggiungimento della soglia minima di 30.000 iscritti.

Roma, 18 SET. 2014

*Handwritten initials*

Il Presidente  
(dott. Rino Tarelli)

*Handwritten signature of Rino Tarelli*

Il Segretario  
Leonardo Tais

*Handwritten signature of Leonardo Tais*

COMMISSIONE DI VIGILANZA  
SUI FONDI PENSIONE

MODIFICHE STATUTARIE FONDO INCORPORANTE	
TESTO VIGENTE	MODIFICHE
Denominazione del Fondo Perseo - Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori delle Regioni e Autonomie Locali e Sanità	Fondo Nazionale Pensione Complementare Perseo Sirio
Testo vigente Art. 1 - Denominazione, Fonte Istitutiva, Durata, Sede - comma 1	<p>E' costituito il Fondo Nazionale Pensione Complementare Perseo Sirio, in forma abbreviata "Fondo Perseo Sirio" di seguito denominato "Fondo".</p> <p><u>Integrazione</u> Il Fondo è costituito in attuazione del D.Lgs. n. 124/1993, di seguito chiamato "decreto", e del D.Lgs. n. 252/2005 e successive integrazioni e modifiche ed in particolare dell'art. 23, c. 6 con riguardo all'applicabilità ai pubblici dipendenti, della previgente normativa e: ....</p> <p>f) dell'Accordo Quadro Nazionale stipulato dall'ARAN e dalle Confederazioni sindacali in data 29 luglio 1999, pubblicato nella G.U. del 27-8-1999, n.201, dell'Accordo Quadro sul superamento del termine per l'opzione al TFR stipulato l'8 maggio 2002, pubblicato nella G.U. del 28-5-2002, n.123, e del successivo Accordo del 7.2.2006, pubblicato nella G.U. dell'11.3.2006, n.59, e dell'Accordo di interpretazione autentica degli articoli 2 e 7 dell'Accordo Quadro Nazionale del 29 luglio 1999, pubblicato nella G.U. del 14-10-2002, n. 241; del DPCM 20 dicembre 1999 e del successivo DPCM 2 marzo 2001;</p> <p>g) delle seguenti disposizioni contrattuali: personale non dirigente comparto Ministeri: - art. 36 del CCNL parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 - sottoscritto il 16 febbraio 1999; - art. 8 del CCNL relativo al personale non dirigente per il biennio economico 2000/2001 - sottoscritto il 21 febbraio 2001; - art. 32 del CCNL integrativo del CCNL del personale non dirigente sottoscritto in data 16 febbraio 1999 - sottoscritto il 16 maggio 2001;</p>



COMMISSIONE DI VIGILANZA  
SUI FONDI PENSIONE

personale non dirigente comparto Enti pubblici non economici:

- art. 48 del CCNL parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 - sottoscritto il 16 febbraio 1999;
- art. 5 del CCNL secondo biennio economico 2000-2001 - sottoscritto il 14 marzo 2001;

personale non dirigente dell'ENAC:

- artt. 74 e 95 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e al biennio economico 1998-1999 - sottoscritto il 19 dicembre 2001;

personale non dirigente del CNEL:

- art. 80 del CCNL per il personale non dirigente relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 - sottoscritto il 14 febbraio 2001;
- art. 6 del CCNL per il personale non dirigente relativo al biennio economico 2000-2001 - sottoscritto il 4 dicembre 2001;
- art. 1 del CCNL ad integrazione del CCNL sottoscritto in data 14/2/2001 per il personale non dirigente del CNEL sottoscritto il 24 luglio 2003;

personale non dirigente delle Agenzie Fiscali: - accordo istitutivo firmato da OO.SS. e Aran in data 04 ottobre 2012 per l'adesione da parte del personale del comparto delle Agenzie Fiscali;

personale non dirigente delle Università:

- accordo istitutivo firmato da OO.SS. e Aran in data 04 ottobre 2012 per l'adesione da parte del personale del comparto delle Università;

personale non dirigente degli Enti di Ricerca e Sperimentazione:

- accordo istitutivo firmato da OO.SS. e Aran in data 04 ottobre 2012 per l'adesione da parte del personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione;

dirigenza comparto Ministeri:

- art. 2 dell'Accordo relativo alla sequenza contrattuale di cui agli artt. 36 e 46

del CCNL 5/4/2001 I biennio e all'art. 3 del CCNL 5/4/2001 II biennio del personale dell'area I della Dirigenza - sottoscritto il 18 novembre 2004;  
- art. 71 del CCNL area I per il quadriennio normativo 2002/2005 e per il biennio economico 2002/2003 - sottoscritto il 21 aprile 2006;

dirigenza comparti Enti pubblici non economici:

- art. 2 dell'Accordo relativo alla sequenza contrattuale di cui agli artt. 36 e 46 del CCNL 5/4/2001 I biennio e all'art. 3 del CCNL 5/4/2001 II biennio del personale dell'area I della Dirigenza - sottoscritto il 18 novembre 2004;  
- art. 72 del CCNL area VI per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002- 2003 - sottoscritto il 1° agosto 2006;

dirigenza comparto Presidenza del consiglio dei ministri:

- art. 2 dell'Accordo relativo alla sequenza contrattuale di cui agli artt. 36 e 46 del CCNL 5/4/2001 I biennio e all'art. 3 del CCNL 5/4/2001 II biennio del personale dell'area I della Dirigenza - sottoscritto il 18 novembre 2004;  
- art. 71 del CCNL area VIII per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 - sottoscritto il 13 aprile 2006;

dirigenza ENAC:

- art. 37 del CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999 - sottoscritto il 15 luglio 2002;  
- art. 67 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003 relativo all'area dirigenziale dell'ENAC - sottoscritto il 30 maggio 2007;

dirigenza CNEL

- art. 53 del CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 - sottoscritto il 20 dicembre 2001;  
- art. 70 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003 sottoscritto il 19 gennaio 2007;

dirigenza Agenzie Fiscali:

-accordo istitutivo firmato da OO.SS. e Aran in data 04 ottobre 2012 per l'adesione da parte della dirigenza delle Agenzie Fiscali (Area VI);

dirigenza Università ed Enti di Ricerca:  
-accordo istitutivo firmato da OO.SS. e Aran in data 04 ottobre 2012 per  
l'adesione da parte della dirigenza delle Università e Istituzioni ed Enti di  
Ricerca e Sperimentazione (Area VII);  
h) dell'Accordo istitutivo 1° ottobre 2007.

Art. 5 - Destinatari

Integrazione

c 1) Sono destinatari delle prestazioni Fondo i lavoratori dipendenti ai quali si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 1 e tutti coloro, comunque richiamati negli accordi istitutivi di cui al medesimo art. 1, assunti con:

d) soggetti fiscalmente a carico

c 3) Possono essere destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori dipendenti - come identificati al comma 1 - delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell' accordo istitutivo del Fondo e/o dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'art. 1, comma 1, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso le predette Organizzazioni firmatarie, alle quali competeranno i correlativi oneri contrattuali, sulla base delle specifiche disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro con le medesime.

Testo vigente

c 5) Ai lavoratori di cui ai commi 3 e 4, dipendenti da enti di diritto privato, non si applica no le disposizioni di cui ai successivi articoli 8, 10, 12, ad

c 3) Possono essere destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori dipendenti - come identificati al comma 1 - delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell' accordo istitutivo del Fondo e/o dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'art. 1, comma 1, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso le predette Organizzazioni firmatarie, alle quali competeranno i correlativi oneri contrattuali, sulla base delle specifiche disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro con le medesime *nonché i dipendenti di UNIONCAMERE e del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia*

c 4) viene cancellata la dicitura "UNIONCAMERE" perché integrata nel precedente comma.

Integrazione

c 5) Possono essere altresì destinatari delle prestazioni del Fondo:

a) i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di cui al

COMMISSIONE D'IGILIANZA  
SUI FONDI PENSIONE

eccezione del comma 3, e 13 in quanto si applica esclusivamente e integralmente la disciplina del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. In sostituzione dei richiamati articoli si applicano le disposizioni riportate negli articoli 8, 10, 12 e 13 seguiti da bis.

comma 1 ai quali si applicano i CCNL sottoscritti per gli altri Enti di cui all'art. 70 D.Lgs 165/2001, che alla data di sottoscrizione del presente accordo non abbiano ancora espresso la volontà di aderire, nonché gli stessi lavoratori di enti privatizzati o di servizi esternalizzati secondo l'ordinamento vigente, a condizione che vengano stipulati dalle competenti organizzazioni sindacali appositi accordi, nei rispettivi ambiti contrattuali per disciplinare l'adesione da parte dei lavoratori interessati;

- b) i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di cui al comma 1 dipendenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo ovvero dei contratti collettivi di lavoro di cui al comma 1, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso le predette Organizzazioni, alle quali competono i correlativi oneri contrattuali, sulla base delle specifiche disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro con le stesse Organizzazioni.
- c) i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di cui al comma 1, dipendenti dall'Agenzia del Demanio, che, in data 13 aprile 2007, ha già sottoscritto apposito accordo con le competenti organizzazioni sindacali, nel quale è stata espressa la volontà di aderire al costituendo Fondo;
- d) i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di cui al comma 1, dipendenti della Coni servizi Spa e delle Federazioni sportive nazionali, a condizione che vengano stipulati i successivi accordi per disciplinare l'adesione da parte dei lavoratori interessati.

Testo vigente

c 6) Sono associati al Fondo:

- a) i destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo, che abbiano sottoscritto la domanda di adesione volontaria, di seguito denominati lavoratori associati;
- b) gli enti e le aziende dei Comparti delle Regioni e delle Autonomie Locali e della Sanità, di seguito denominati Amministrazioni, che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo;
- c) i percettori di prestazioni pensionistiche complementari a carico del

Testo modificato

C 6) Sono associati al Fondo:

- a) i destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo, che abbiano sottoscritto la domanda di adesione volontaria, di seguito denominati lavoratori associati;
- b) gli enti e le aziende dei Comparti delle Regioni e delle Autonomie Locali, della Sanità, dei Ministeri, degli Enti pubblici non economici, della Presidenza del Consiglio, dell'ENAC del CNEL, delle Agenzie Fiscali dell'Università e Enti di Ricerca, di UNIONCAMERE nonché del

Il Segretario  
[Firma]



Fondo, di seguito denominati pensionati;

d) i lavoratori privati, così come indicati nei precedenti commi 3 e 4, i quali abbiano aderito al Fondo con modalità tacite, ai sensi dell'art. 8, comma 7, lett. b), del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n.252.

c 7) Possono restare, altresì, associati al Fondo, previo accordo sindacale, i lavoratori che in seguito a processi di trasformazione, scorporo o fusione riguardanti le Amministrazioni, abbiano perso i requisiti di cui al precedente comma 6, lett. a), e sempre che per l'ente cessionario o trasformato non operi analogo Fondo di previdenza complementare, con l'effetto del conseguimento o della conservazione della qualità di associato anche per l'ente cessionario o trasformato.

c 8) In tutti i casi l'adesione al Fondo o la permanenza in esso richiedono la integrale accettazione del presente Statuto ed atti correlati e delle clausole per la previdenza complementare definite dalle fonti istitutive.

c 9) I lavoratori dipendenti da amministrazioni ed imprese che applicano uno dei contratti di cui al presente articolo, già iscritti a fondi o casse aziendali preesistenti alla data di costituzione di Perseo, possono divenire associati di quest'ultimo a condizione che i competenti organi del fondo o della cassa di cui si tratta, deliberino la confluenza in Perseo e che tale confluenza sia autorizzata dal Consiglio di Amministrazione di Perseo

Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominati Amministrazioni, che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo;

- c) i percettori di prestazioni pensionistiche complementari a carico del Fondo, di seguito denominati pensionati;
- d) i lavoratori privati, così come indicati nei precedenti commi 3 e 4, i quali abbiano aderito al Fondo con modalità tacite, ai sensi dell'art. 8, comma 7, lett. b), del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n.252.

Integrazione

c 7) Ai lavoratori di cui ai commi 3, 4, 5 e 8 dipendenti da enti di diritto privato, non si applicano le disposizioni di cui ai successivi articoli 8, 10, 12, ad eccezione del comma 3, e 13 in quanto si applica esclusivamente e integralmente la disciplina del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. In sostituzione dei richiamati articoli si applicano le disposizioni riportate negli articoli 8, 10, 12 e 13 seguiti da bis.

c 8) Possono restare, altresì, associati al Fondo, previo accordo sindacale, i lavoratori che in seguito a processi di trasformazione, scorporo o fusione riguardanti le Amministrazioni, abbiano perso i requisiti di cui al precedente comma 6, lett. a), e sempre che per l'ente cessionario o trasformato non operi analogo Fondo di previdenza complementare, con l'effetto del conseguimento o della conservazione della qualità di associato anche per l'ente cessionario o trasformato.

c 9) In tutti i casi l'adesione al Fondo o la permanenza in esso richiedono la integrale accettazione del presente Statuto ed atti correlati e delle clausole per la previdenza complementare definite dalle fonti istitutive.

c 10) In mancanza della delibera di confluenza di cui sopra, i lavoratori dipendenti da imprese che applicano uno dei contratti di cui al presente articolo, già iscritti a fondi o casse aziendali costituzione di Perseo diventano associati a Perseo se si avvalgono della facoltà di trasferimento della posizione pensionistica individuale prevista dalla normativa vigente. La domanda di associazione, indirizzata al Presidente di Perseo, deve essere corredata della documentazione stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione necessaria a provare l'eventuale status di "vecchio iscritto" agli effetti di legge.

c 10) I lavoratori dipendenti da amministrazioni ed imprese che applicano uno dei contratti di cui al presente articolo, già iscritti a fondi o casse aziendali preesistenti alla data di costituzione di Perseo, possono divenire associati di quest'ultimo a condizione che i competenti organi del fondo o della cassa di cui si tratta, deliberino la confluenza in Perseo Sirio e che tale confluenza sia autorizzata dal Consiglio di Amministrazione di Perseo Sirio.

c 11) In mancanza della delibera di confluenza di cui sopra, i lavoratori dipendenti da imprese che applicano uno dei contratti di cui al presente articolo, già iscritti a fondi o casse aziendali preesistenti alla data di costituzione di Perseo diventano associati a Perseo Sirio se si avvalgono della facoltà di trasferimento della posizione pensionistica individuale prevista dalla normativa vigente. La domanda di associazione, indirizzata al Presidente di Perseo Sirio, deve essere corredata della documentazione stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione necessaria a provare l'eventuale status di "vecchio iscritto" agli effetti di legge.

**Art. 8 – Contribuzione per i dipendenti pubblici -**

Integrazione

2bis) Il versamento del contributo a carico delle amministrazioni statali, curato dall'INPS gestione dipendenti pubblici, avviene entro il mese successivo a quello di trasmissione della denuncia retributiva e contributiva effettuata dalle amministrazioni stesse ai sensi dell'art. 44, comma 9 del decreto legge

30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326

c 5) In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione, sono sospese tutte le contribuzioni al Fondo ivi comprese le quote di accantonamento figurativo contabilizzate dall'Inpdap. Le Amministrazioni, ne daranno comunicazione al Fondo ed all'Inpdap entro i termini e secondo le modalità di denuncia retributiva e contributiva previsti dalle procedure del Fondo stesso e dell'Istituto

c 5) In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione della retribuzione, sono sospese tutte le contribuzioni al Fondo ivi comprese le quote di accantonamento figurativo contabilizzate dall'INPS o dalle pubbliche amministrazioni per il cui personale non è prevista l'iscrizione all'INPS ai fini del trattamento di fine servizio e di fine rapporto. Le Amministrazioni, ne daranno comunicazione al Fondo ed all'INPS entro i

*[Handwritten signature]*

previdenziale

c 6) La contribuzione a carico delle Amministrazioni e quella a carico del lavoratore saranno versate anche in caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente a malattia - per i periodi di conservazione del posto durante i quali viene percepita dal lavoratore in tutto o in parte la retribuzione - a infortunio ovvero ad assenza obbligatoria o facoltativa retribuita per maternità secondo modalità che saranno definite dal Consiglio di Amministrazione. In tali casi la contribuzione sarà calcolata sulla retribuzione effettivamente percepita.

c 7) In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo il lavoratore iscritto potrà sospendere unilateralmente la propria contribuzione, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione di appartenenza che la trasmetterà al Fondo ed all'Inpdap - entro il 30 novembre di ciascun anno e con effetto dal 1° Gennaio successivo, sospendendo contestualmente la contribuzione a proprio carico. Con le stesse modalità è concessa in qualsiasi momento la successiva riattivazione contributiva. La sospensione non sarà comunque possibile nei primi 5 anni di partecipazione al Fondo e potrà essere esercitata una sola volta nel corso del rapporto associativo: la erogazione delle prestazioni maturate potrà però aver luogo solo al raggiungimento dei requisiti temporali e alle condizioni previsti dagli artt. 10 e 10-bis. La sospensione non opera con riguardo all'accantonamento figurativo delle quote destinate al Fondo e contabilizzate dall'Inpdap.

termini e secondo le modalità di denuncia retributiva e contributiva previsti dalle procedure del Fondo stesso e dell'Istituto previdenziale

c 6) La contribuzione a carico delle Amministrazioni e quella a carico del lavoratore saranno versate anche in caso di sospensione della prestazione lavorativa dovuta ad una delle cause espressamente previste dalla fonti legislative e contrattuali vigenti, cui sia comunque correlata la percezione di un trattato economico, anche se in misura ridotta, secondo modalità che saranno definite dal Consiglio di Amministrazione.

c 7) In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo il lavoratore iscritto potrà sospendere unilateralmente la propria contribuzione, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione di appartenenza che la trasmetterà al Fondo ed all'INPS, sospendendo contestualmente la contribuzione a proprio carico. Con le stesse modalità è concessa in qualsiasi momento la successiva riattivazione contributiva. La sospensione potrà essere esercitata una sola volta nel corso del rapporto associativo: la erogazione delle prestazioni maturate potrà però aver luogo solo al raggiungimento dei requisiti temporali e alle condizioni previsti dagli artt. 10 e 10-bis. La sospensione non opera con riguardo all'accantonamento figurativo delle quote destinate al Fondo e contabilizzate dall'INPS o dalle pubbliche amministrazioni per il cui personale non è prevista l'iscrizione all'INPS ai fini del trattamento di fine servizio e di fine rapporto.

**Art. 9 - Determinazione della posizione individuale -**

Integrazione

c 1) La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

c 1) La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni. Per il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001, il montante costituito dagli accantonamenti figurativi e dalle relative

rivalutazioni, di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, confluisce nella posizione individuale accumulata presso il Fondo all'atto del conferimento che avviene alla cessazione del rapporto di lavoro.

c 6) Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 le quote di trattamento di fine rapporto e le eventuali quote pari all' 1,5% della base utile ai fini Tfs, per il personale iscritto all'INPS gestione dipendenti pubblici che ha esercitato l'opzione di cui all'art 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, destinate a previdenza complementare sono contabilizzate e rivalutate dall'INPS applicando il tasso di rendimento previsto dall'art. 2, comma 5, del Dpcm 20 dicembre 1999 e successive modifiche. Il montante costituito dagli accantonamenti figurativi e dai rendimenti di cui al precedente periodo sono conferiti dall'INPS gestione dipendenti pubblici al fondo alla cessazione del rapporto di lavoro non seguito da altro rapporto di lavoro con continuità di iscrizione presso la gestione dei trattamenti di fine rapporto e fine servizio dell'Istituto previdenziale. Prima del conferimento al fondo, il predetto montante contabilizzato presso l'INPS gestione dipendenti pubblici non può costituire oggetto delle operazioni di liquidazione verso l'aderente o verso altra forma pensionistica complementare indicate negli artt. 10, 12 e 13 del presente statuto.

c 7) Le operazioni di accantonamento figurativo, rivalutazione e conferimento delle quote di Tfr destinate a previdenza complementare di cui al precedente comma sono svolte, secondo le modalità ivi previste, dalle amministrazioni pubbliche per il cui personale non è prevista l'iscrizione all'INPS ai fini del trattamento di fine servizio o di fine rapporto.

**Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale per i dipendenti pubblici**

Integrazione

c 3) ...viene integrato con l'aggiunta, nel richiamo, del comma 5 dell'art. 5

c 3) In mancanza di esplicita richiesta di riscatto o trasferimento della posizione individuale si procede al mantenimento della posizione stessa presso il Fondo. In ogni caso, una nuova assunzione da parte di Amministrazioni cui si applicano gli accordi di cui all'art. 1, comma 1, e di Enti e organizzazioni di cui all'art. 5, commi 2, 3 e 4, comporta la riattivazione del

*[Handwritten signature]*



COMMISSIONE DI VIGILANZA  
 SUI FONDI PENSIONE

<p>rapporto contributivo.</p> <p>c 4) In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, il Lavoratore Associato che abbia maturato un'anzianità di partecipazione almeno pari a 5 anni limitatamente ai primi cinque anni di vita del Fondo, e successivamente a tale termine almeno pari a tre anni, potrà trasferire la propria posizione ad altro Fondo pensione o ad una forma pensionistica individuale. Le richieste di trasferimento possono effettuarsi entro il mese di marzo ovvero entro il mese di settembre di ciascun anno e la relativa contribuzione cessa a decorrere rispettivamente dal 1° luglio del medesimo anno e dal 1° gennaio dell'anno successivo. In tali ipotesi cessa, con effetto dalla stesse date, l'obbligo contributivo a carico dell'Amministrazione.</p> <p>c 5) Il Lavoratore che, a seguito di assunzione alle dipendenze di una amministrazione che applica uno dei contratti e accordi collettivi richiamati all'art. 1, comma 1, ovvero all'art. 5, commi 2, 3 e 4, presenti domanda di adesione al Fondo, può procedere al trasferimento della propria posizione individuale maturata presso altro fondo pensione o altra forma pensionistica complementare.</p>	<p>c 4) In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, il Lavoratore Associato che abbia maturato un'anzianità di partecipazione almeno pari a 5 anni limitatamente ai primi cinque anni di vita del Fondo, e successivamente a tale termine almeno pari a tre anni, potrà trasferire la propria posizione ad altro Fondo pensione o ad una forma pensionistica individuale.</p> <p>c 5) ...viene integrato con l'aggiunta, nel richiamo, del comma 5 dell'art. 5</p>
<p><b>Art. 18 – Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione -</b></p>	
<p>c 1) Il Consiglio di Amministrazione è composto da 18 componenti, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica delle Amministrazioni e dei lavoratori.</p>	<p><u>Testo modificato</u>                  c 1) Il Consiglio di Amministrazione è composto da 16 componenti, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica delle Amministrazioni e dei lavoratori.</p>
<p><b>Art. 21 – Consiglio di Amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità -</b></p>	
<p>c 2) La convocazione, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è fatta a mezzo raccomandata ovvero a mezzo telegramma o telefax, da spedire ai componenti del Consiglio stesso ed ai componenti del Collegio dei Sindaci almeno quindici giorni prima della data della riunione.</p>	<p><u>Integrazione</u>                  c 2) La convocazione, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è fatta a mezzo raccomandata ovvero a mezzo telegramma o telefax ovvero posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica con ricevuta di lettura, secondo le modalità stabilite dal Cda, da inviare ai componenti del Consiglio stesso ed ai componenti del Collegio dei Sindaci almeno quindici giorni prima della data della riunione.</p>

*[Handwritten signature]*

<p>c 3) Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente, sussistano ragioni di urgenza, la convocazione, contenente in ogni caso l'ordine del giorno, può essere effettuata a mezzo telegramma o telefax da inviarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.</p>	<p>c 3) Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente, sussistano ragioni di urgenza, la convocazione, contenente in ogni caso l'ordine del giorno, può essere effettuata a mezzo telegramma o telefax ovvero <i>posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica con ricevuta di lettura, secondo le modalità stabilite dal CdA</i>, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione</p>
<p><b>Art. 33 – Modalità di adesione -</b></p>	
<p>c 2) La domanda di adesione presentata dai lavoratori in possesso dei requisiti produce effetti, ai fini dell'obbligo contributivo, dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di sottoscrizione della domanda stessa. Il C.d.A. comunica tempi e modalità per il versamento dei contributi.</p>	<p><u>Testo modificato</u> c 2) La domanda di adesione presentata dai lavoratori in possesso dei requisiti produce effetti, ai fini dell'obbligo contributivo, <i>entro il terzo mese successivo</i> a quello di sottoscrizione della domanda stessa. Il C.d.A. comunica tempi e modalità per il versamento dei contributi.</p>

Il Segretario  
[Firma]